

Adempimento collaborativo: la riduzione dei termini di accertamento ai fini reddituali ed Iva

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Delega fiscale: il decreto legislativo di riforma delle sanzioni amministrative e penali in ambito tributario

Scopri di più

L'istituzione e il mantenimento del **sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato**, per garantire il conseguimento delle finalità previste, nonché l'attuazione delle modifiche del sistema adottato, eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate, come previsto dal **D.Lgs. 128/2015**, modificato dal **D.Lgs. 221/2023** (in vigore dal 18.1.2024), comporta una **serie di vantaggi**.

Il **D.Lgs. 128/2015** – che contiene la disciplina propria del regime **dell'adempimento collaborativo**, istituito dall'articolo 3, del medesimo decreto, con la finalità di **promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate** (basate sul **reciproco affidamento** tra l'Amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni), nonché di favorire la **prevenzione e la risoluzione delle controversie** in materia fiscale - **è riservato, per l'anno 2024, ai soggetti residenti e non residenti** che realizzano un **volume di affari o di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro**, e permette di godere della **riduzione dei termini di accertamento**.

Infatti, l'[articolo 6, comma 6-bis, D.Lgs. 128/2015](#), **prevede** che per i periodi di imposta per i quali si applica il regime, **nei confronti dei contribuenti** il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale è certificato da professionisti indipendenti qualificati, ai sensi dell'[articolo 4, comma 1-bis, D.Lgs. 128/2015](#), i **termini di decadenza** di cui all'[articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), all'[articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) e all'[articolo 20, D.Lgs. 472/1997](#), **sono ridotti di due anni**.

Inoltre, in forza di quanto disposto dal successivo **comma 6-ter, dello stesso articolo 6, D.Lgs. 128/2015**, per i periodi di imposta ai quali si applica il regime, i termini di decadenza di cui sopra **sono ridotti di un ulteriore anno se al contribuente è rilasciata la certificazione tributaria di cui all'[articolo 36, D.Lgs. 241/1997](#)** (cioè il **cd.visto pesante**), in cui viene attestata:

- la **corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali**, nonché;
- l'**esecuzione degli adempimenti**, dei controlli e delle attività indicati annualmente con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il legislatore ha, comunque, previsto **uno sbarramento per particolari ipotesi**. Infatti, il comma 6-quater, dell'[articolo 6, D.Lgs. 128/2015](#), prevede **l'inapplicabilità della riduzione dei termini** sopra indicata, qualora sia constatato che le violazioni sono realizzate mediante **l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente**. Tale previsione si applica limitatamente all'accertamento delle violazioni di cui sopra.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate, nel corso dell'annuale appuntamento con la stampa specializzata (**Telefisco 2024**) ha confermato che **il beneficio**, previsto dal [comma 6-bis](#), dell'articolo 6, D.Lgs. 128/2015, **opera anche nei confronti dei soggetti già ammessi e non in possesso della certificazione TCF** (Tax Control Framework), **in quanto non tenuti**.

Infatti, in base al **comma 3, dell'articolo 1, D.Lgs. 221/2023**, i soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto citato **“non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dell'articolo 4, comma 1-bis, del citato D.Lgs. 128/2015”**. Quanto sopra trova indiretta conferma in quanto previsto al secondo periodo del medesimo **comma 3, dell'articolo 1, D.Lgs. 221/2023**, ove, per evitare la decadenza di annualità per le quali sono in corso attività di controllo per i soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato (18.1.2024), **è stabilito che** *«le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6-bis e 6-ter, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotte dal comma 1, lettera c), numero 6), si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2024»*.